

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DECRETO DIRIGENZIALE
23 luglio 2012, n. 73/08.05.10

(documento tratto dal sito Internet del MIT - non ancora pubblicato nella GU)

Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori, dell'articolo 4 comma 4 del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 [\(1\)](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;

Visto l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 [\(1\)](#) che prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada;

Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 [\(2\)](#) recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 [\(1\)](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 [\(3\)](#) in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;

Visto l'articolo 226 [\(4\)](#) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 402 [\(5\)](#) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, concernente l'archivio nazionale dei veicoli;

Considerato che l'articolo 4 comma 4 del suddetto Decreto 10 gennaio 2012 [\(3\)](#) dispone che i dati contenuti nella sezione "imprese e gestori" di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto stesso sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalità definite con Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

Viste le risultanze del tavolo tecnico Ministero-Regioni, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata, in base alle quali il Ministero si impegna a rendere disponibili dal 1° agosto 2012 alcuni dati per consentire agli Enti competenti talune verifiche essenziali ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso al mercato del trasporto su strada di viaggiatori;

Valutata pertanto l'urgenza di rendere prontamente disponibili, per il trasporto su strada di persone, i dati di cui all'articolo 4 comma 4 del Decreto 10 gennaio 2012 [\(3\)](#);

Considerata l'opportunità di utilizzare, ai fini di cui all'alinea precedente, il Portale dell'automobilista, sviluppato e gestito per effetto della Convenzione 22 marzo 2004 per la "gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi" stipulata tra il Ministero e Poste Italiane secondo il disposto dell'art. 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [\(6\)](#);

Decreta:

Articolo 1

1. In sede di prima attuazione, per il trasporto su strada di persone, dell'articolo 4 comma 4 del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 [\(3\)](#), sono resi accessibili al pubblico tramite il Portale dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi alle imprese iscritte nel Registro elettronico nazionale (d'ora in avanti: REN) di cui all'articolo 1 del medesimo Decreto 10 gennaio 2012 [\(3\)](#):

- a. per le imprese, in qualsiasi forma costituite: denominazione (per le ditte individuali: cognome nome del titolare), sede legale o, per le imprese individuali, la residenza del titolare (indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale, comune, provincia di appartenenza), partita IVA e/o codice fiscale;
- b. numero e data di autorizzazione all'esercizio della professione;
- c. per le sole imprese iscritte dopo il 4 dicembre 2011: stato dell'autorizzazione all'esercizio della professione;
- d. tipo di autorizzazione (trasporto nazionale o internazionale).

2. Relativamente alle imprese operanti da prima del 4 dicembre 2011, i dati di cui al comma 1 sono resi disponibili per le sole imprese che hanno dimostrato anche la sussistenza del requisito di stabilimento di cui al Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 gennaio 2012 [\(7\)](#), pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012.

3. La Divisione 7 - Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione provvede a rendere accessibili al pubblico, esclusivamente in modalità di consultazione, i dati di cui ai precedenti commi del presente articolo a partire dal 1° agosto 2012.

Articolo 2

Trattamento e sicurezza dei dati; rinvio

1. Il trattamento dei dati personali necessario per l'esercizio delle funzioni del Registro elettronico nazionale è svolto nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 [\(8\)](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente Decreto, si applicano le disposizioni di cui al Decreto 10 gennaio 2012 [\(3\)](#) di cui in premessa.

Roma, 23 luglio 2012

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 069072 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2009.10/04.

(2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 073299 o "la motorizzazione 2011" pag. 2011/444 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2011.11/23.

(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 073512 o "la motorizzazione 2012" pag. 2012/006 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2012.01/01.

(4) Vedasi "codice della strada" pag. 226.00.00 o "la patente di guida" pag. 1992.04/90 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1992.04/21.

(5) Vedasi "codice della strada" pag. 226.02.00 o "le revisioni dei veicoli" pag. 1992.12/10.

(6) Vedasi "banca dati ITER" pag. 053949 o "la motorizzazione 2003" pag. 2003/681 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2003.12/03.

(7) Vedasi "banca dati ITER" pag. 073545 o "l'autotrasporto di merci" pag. 2012.01/06.

(8) Vedasi "banca dati ITER" pag. 054039.